



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE SCUOLA E POLITICHE GIOVANILI - SETTORE GESTIONE SERVIZI PER L'INFANZIA E LA SCUOLA DELL'OBBLIGO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-146.4.0.-63

L'anno 2016 il giorno 29 del mese di Giugno il sottoscritto Gaggero Angela Ilaria in qualità di dirigente di Settore Gestione Servizi per l'Infanzia e la Scuola Dell'Obbligo, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO INDIZIONE, AI SENSI DELL'ART. 36 – COMMA 2 – LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016, DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA DA ESPLETARSI ATTRAVERSO UNA R.D.O. (RICHIESTA DI OFFERTA) SUL MEPA DI CONSIP, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PANNOLINI E PANNOLONI (LOTTO UNICO), PER UN PERIODO DI VALIDITÀ CONTRATTUALE DI MESI DODICI DECORRENTI DALLA DATA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E PER UN IMPORTO PREVENTIVATO DI EURO 46.520,90, ONERI FISCALI ESCLUSI – CIG 67297025C5

Adottata il 29/06/2016
Esecutiva dal 07/07/2016

29/06/2016	GAGGERO ANGELA ILARIA
------------	-----------------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

**DIREZIONE SCUOLA E POLITICHE GIOVANILI
- SETTORE GESTIONE SERVIZI PER L'INFANZIA E LA SCUOLA DELL'OBBLIGO**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-146.4.0.-63

INDIZIONE, AI SENSI DELL'ART. 36 – COMMA 2 – LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016, DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA DA ESPLETARSI ATTRAVERSO UNA R.D.O. (RICHIESTA DI OFFERTA) SUL MEPA DI CONSIP, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PANNOLINI E PANNOLONI (LOTTO UNICO), PER UN PERIODO DI VALIDITÀ CONTRATTUALE DI MESI DODICI DECORRENTI DALLA DATA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E PER UN IMPORTO PREVENTIVATO DI EURO 46.520,90, ONERI FISCALI ESCLUSI – CIG 67297025C5

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

VISTI:

- il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.;
- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed, in particolare, l'art. 107 relativamente alle funzioni e responsabilità della dirigenza, nonché l'art 192 in ordine alle determinazioni a contrarre e relative procedure;
- gli articoli 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche ed, in particolare, l'art. 4;
- l'art. 26 della Legge n. 488/1999;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs. 163/2006", limitatamente alle disposizioni ancora vigenti secondo quanto stabilito nel D.Lgs. 50/2016;
- l'art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68;
- il Regolamento dell'Attività Contrattuale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 28 aprile 2011;
- il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 88 del 9 dicembre 2008, ed in particolare l'art. 22, commi 6 e 7 relativi alla competenza gestionale dei dirigenti responsabili dei servizi comunali;
- il D.Lgs. n. 81/2008 ed, in particolare, l'art. 26 comma 6;
- la determinazione dell'A.V.C.P. del 5 marzo 2008 n. 3;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

VISTA

inoltre, la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 18 maggio 2016 con la quale sono stati approvati i documenti previsionali e programmatici 2016/2018;

PREMESSO che:

- il Comune di Genova, gestendo direttamente n. 45 strutture, tra nidi d'infanzia e servizi integrativi ai nidi, deve assicurare a dette strutture una congrua dotazione di pannolini, il cui utilizzo è quotidiano e continuo, indispensabile per poter garantire una situazione ottimale dal punto di vista dell'igiene personale del bimbo, collocato per un lungo orario in un contesto collettivo;
- la mancata fornitura di pannolini comporterebbe una grave criticità nei servizi che il Comune eroga a favore dell'infanzia, con conseguenti gravi ripercussioni sul tessuto sociale cittadino;
- inoltre, il Comune di Genova, al fine di garantire il diritto allo studio (L.R. n. 15/2006) agli alunni disabili in età pediatrica, deve assicurare alle civiche strutture educative per l'infanzia ed alle scuole del primo ciclo di istruzione, una congrua fornitura di pannolini/pannoloni rispondente alle problematiche dei bambini utilizzatori, sia in relazione all'età, sia alle specifiche diverse disabilità;

CONSIDERATO

quindi, necessario procedere, con tempestività, alla fornitura di pannolini / pannoloni di cui al lotto unico, meglio individuato all'art. 1 dell'allegato Capitolato d'oneri;

VERIFICATO

che la fornitura occorrente non risulta compresa nelle convenzioni attive stipulate da "CONSIP S.p.A." e nelle categorie merceologiche di cui all'art. 1 comma 7 del D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012 e, pertanto, non è soggetta alla disciplina ivi prescritta;

RITENUTO

quindi, opportuno, procedere all'affidamento della fornitura a lotto unico di pannolini e pannoloni ad uso dei bambini frequentanti i civici nidi d'infanzia ed i servizi integrativi ai nidi, nonché degli alunni disabili in età pediatrica frequentanti le civiche strutture educative per l'infanzia e le scuole del 1° ciclo di istruzione, per un periodo di validità contrattuale di mesi dodici decorrenti dalla data di stipulazione del contratto, mediante una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera b) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, previa consultazione di almeno cinque operatori economici attraverso una R.d.O. – "Richiesta di Offerta" rivolta a fornitori abilitati da CONSIP S.p.A. per il Bando di interesse, avvalendosi del Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione di CONSIP S.p.A. (MEPA) e da aggiudicarsi, ai sensi dell'art. 95, comma 4 - lettera b) del D.Lgs. 50/2016, utilizzando il criterio del minor prezzo;

PRESO ATTO

che con determinazione dirigenziale n. 2016-146.0.0.-43 è stata nominata, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, R.U.P. della procedura di affidamento della fornitura in oggetto la Dirigente del Settore Gestione Servizi per l'Infanzia e la Scuola dell'Obbligo della Direzione Scuola e Politiche Giovanili, Dott.ssa Angela Ilaria Gaggero;

VALUTATO di:

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- stabilire che la R.d.O. (Richiesta di Offerta) e l'esecuzione della fornitura siano, rispettivamente, regolate dal Disciplinare e dal Capitolato d'oneri, allegati al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali dello stesso;
- definire in Euro 46.520,90, esclusa I.V.A., l'importo complessivo, oneri fiscali esclusi, posto a base di gara per il lotto unico;
- di aggiudicare il lotto unico anche in presenza di una sola offerta, purché valida e fatta salva la verifica della congruità del prezzo e di non procedere all'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 95 - comma 12 del D.Lgs. 50/2016, qualora nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto”;

DATO ATTO

ai sensi dell'art. 95 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, che negli atti di gara si è stabilito di aggiudicare la fornitura (lotto unico) utilizzando il criterio del minor prezzo, poiché avendo già definito nel capitolato d'oneri i requisiti tecnici obbligatori, che per altro rientrano nelle caratteristiche standard della tipologia di fornitura del caso, l'introduzione di ulteriori elementi qualitativi non arrecherebbe alcuna miglioria della fornitura rispetto alla destinazione d'uso della stessa;

DATO ATTO

altresì, ai sensi dell'art. 51 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, che negli atti di gara non è prevista la ripartizione della fornitura in più lotti funzionali o prestazionali, come definiti, rispettivamente, all'art. 3 comma 1 lettere qq) e ggggg) del D.Lgs. 50/2016 medesimo, poiché per le motivazioni indicate nel seguito, nella costituzione di un solo lotto unico non si ravvisano elementi ostativi ai fini della partecipazione alla R.d.O. delle micro, piccole e medie imprese:

- presenza di tutti i prodotti oggetto del lotto unico nella tipologia merceologica di riferimento oggetto del Bando MEPA “BSS” al quale, secondo le regole del MEPA stesso, i fornitori, per poter essere invitati alla R.d.O., devono essere abilitati;
- ampia presenza sul MEPA di fornitori abilitati per il settore merceologico di interesse;
- modico valore dell'importo posto a base di gara per il lotto unico;

DATO ATTO

inoltre che, secondo quanto previsto dalla Direttiva CEE 93/42, i pannolini, essendo utilizzati per necessità puramente fisiologiche e naturali del bambino, non rientrano nella categoria Dispositivi medici, come specificato nella Direttiva 93/42/CEE e nel D.L. 46 del 24/02/1997 e, pertanto, non essendo classificati come Dispositivi Medici, non sussiste l'obbligo della certificazione di conformità CE;

ASSICURATO

che l'esecuzione della fornitura, consistente nella mera consegna, non comporta alcun rischio di interferenze presso le diverse sedi destinatarie e, pertanto, essendo gli oneri della sicurezza pari a zero, secondo quanto previsto dalla Legge 3 agosto 2007 n. 123 e dalla Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, non sussiste l'obbligo di redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI);

DATO ATTO

che negli atti della R.d.O. (richiesta di offerta) è prevista, ai sensi dell'art. 26 – comma 6 del D.Lgs. 81/2008 e dell'art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016, la dichiarazione degli oneri per la sicurezza da rischio specifico;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

RITENUTO

di stabilire che, qualora venisse stipulata da CONSIP S.p.A. una convenzione per la fornitura di cui trattasi, da eseguirsi secondo modalità analoghe o migliorative rispetto a quanto stabilito nel Capitolato d'oneri, ad un prezzo più vantaggioso, di:

- a) procedere, nel caso di disponibilità della convenzione CONSIP prima dell'apertura della R.d.O., all'annullamento dell'indizione della stessa ed alla contestuale assegnazione della fornitura all'Impresa titolare della convenzione CONSIP;
- b) di chiedere, in caso di attivazione di una convenzione CONSIP nel corso dell'espletamento della R.d.O. o nelle more dell'aggiudicazione definitiva, all'Impresa collocata prima in graduatoria ed eventuale aggiudicataria in via definitiva, in funzione dell'entità dell'offerta di quest'ultima, un ulteriore ribasso sul prezzo offerto ai fini dell'adeguamento ai parametri prezzo/qualità della convenzione CONSIP, procedendo, in caso di mancato adeguamento a detti parametri, all'eventuale revoca dell'aggiudicazione definitiva ed allo scorrimento della graduatoria, nonché, in caso di rifiuto di tutte le Imprese interpellate all'adeguamento richiesto, all'assegnazione della fornitura all'Impresa titolare della convenzione CONSIP;

RILEVATO

inoltre, che:

- l'art. 1, comma 67, della legge 23/12/2005 n. 266, dispone che l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (A.V.C.P.), ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, determina annualmente l'ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla propria vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione;
- secondo quanto stabilito dall'A.N.A.C. (ex A.V.C.P.), con deliberazione del 22 dicembre 2015 n. 163 "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, N. 266 per l'anno 2016", in relazione alla presente procedura negoziata, deve essere corrisposto all'A.N.A.C. medesima il contributo Euro 30,00;

DATO ATTO

che la spesa di cui al presente provvedimento:

- ha carattere di obbligatorietà per le motivazioni esplicitate in premessa;
- non rientra nei limiti di cui all'art. 6 della legge n. 122/2010;
- ai fini dell'applicazione delle vigenti disposizioni fiscali in materia di modalità di pagamento delle forniture di beni e servizi introdotte dalla Legge 23/12/2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) è da riferirsi ad attività in ambito commerciale ed in ambito istituzionale, come dettagliato al punto 9) del dispositivo del presente provvedimento;

DATO ATTO

inoltre, di non richiedere il CUP, ai sensi dell'art. 11 della legge 3/2003, in quanto la fornitura in oggetto non viene effettuata nell'ambito di un "Progetto di investimento pubblico", così come meglio definito al punto 3. della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, del 22 dicembre 2010 n. 10;

ACCERTATO

che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

DETERMINA

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

per i motivi di cui in premessa:

- 1) di indire, ai fini dell'assegnazione della fornitura in oggetto, una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera b) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, previa consultazione di almeno cinque operatori economici attraverso una R.d.O. – “Richiesta di Offerta” sul Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione di CONSIP S.P.A. (MEPA), rivolta a fornitori abilitati da CONSIP S.p.A. per il Bando di interesse e da aggiudicarsi, ai sensi dell'art. 95, comma 4 - lettera b) del D.Lgs. 50/2016, utilizzando il criterio del minor prezzo;
- 2) di stabilire che la R.d.O. (Richiesta di Offerta) e l'esecuzione della fornitura siano rispettivamente regolate dal Disciplinare e dal Capitolato d'onori, che con il presente provvedimento si approvano e che costituiscono parti integranti e sostanziali dello stesso;
- 3) di definire in Euro 46.520,90, esclusa I.V.A., l'importo del lotto unico posto a base di gara;
- 4) di stabilire di aggiudicare il lotto unico anche in presenza di una sola offerta, purché valida e fatta salva la verifica della congruità del prezzo e di non procedere all'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 95 - comma 12 del D.Lgs. 50/2016, qualora nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- 5) di dare atto che l'esecuzione della fornitura non comporta alcun rischio di interferenze e, pertanto, essendo gli oneri della sicurezza pari a zero, secondo quanto previsto dalla Legge 3 agosto 2007 n. 123 e dalla Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, non ricorre l'obbligo di redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI);
- 6) di dare atto che negli atti di gara è prevista, ai sensi dell'art. 26 – comma 6 del D.Lgs. 81/2008 e dell'art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016, la dichiarazione degli oneri per la sicurezza da rischio specifico;
- 7) di dare atto che, in oggi, la fornitura occorrente non risulta compresa nelle convenzioni attive stipulate da “CONSIP S.p.A.” e nelle categorie merceologiche di cui all'art. 1 comma 7 del D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012 e, pertanto, non è soggetto alla disciplina ivi prescritta;
- 8) di provvedere agli adempimenti di cui in premessa, qualora venisse stipulata da CONSIP una convenzione congrua alla fornitura in oggetto, ad un prezzo più vantaggioso;
- 9) di prenotare, a copertura della spesa di cui al precedente punto 3), l'importo complessivo di Euro 55.015,35, oneri fiscali compresi, ripartita come segue:
 - **Euro 44.961,15 (IMP. 2016/7955)**, di cui imponibile Euro 36.853,40 più I.V.A. 22% pari ad Euro 8.107,75, **in ambito commerciale**, sul Bilancio 2016 al capitolo 38021 “Acquisizione di beni diversi - Asili Nido e Servizi per l'infanzia”, centro di costo 2710 Codice SIOPE 1206 P.D.C.1.03.01.02.999 “Altri beni e materiali di consumo n.a.c.”;
 - **Euro 10.054,20 (2016/7956)**, di cui imponibile Euro 9.667,50 più I.V.A. 4 % pari ad Euro 386,70, **in ambito istituzionale**, sul Bilancio 2016 al capitolo 17121 “Servizi a sostegno dell'autonomia scolastica. Acquisizione di beni diversi”, centro di costo 1160 Codice SIOPE 1206 P.D.C.1.03.01.02.999 “Altri beni e materiali di consumo n.a.c.”;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- 10) di dare atto che la prenotazione dell'impegno di cui al punto, è stata assunta ai sensi dell'art. 183 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000;
- 11) di assegnare, in applicazione della Deliberazione dell'A.N.A.C. del 22 dicembre 2015 n. 163 "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, N. 266 per l'anno 2016", alla stessa A.N.A.C., codice fiscale 97584460584 - **codice beneficiario 54181**, l'importo complessivo di Euro 30,00 dovuto per la procedura negoziata di cui al precedente punto 1);
- 12) di impegnare, in funzione dell'assegnazione di cui al precedente punto 11), l'importo di **Euro 30,00 (IMP. 2016.7957), in ambito istituzionale**, sul Bilancio 2016 al capitolo 38021 "Acquisizione di beni diversi - Asili Nido e Servizi per l'infanzia", centro di costo 2710 Codice SIOPE 1206 P.D.C.1.03.01.02.999 "Altri beni e materiali di consumo n.a.c.";
- 13) di dare atto che la prenotazione dell'impegno di cui al precedente punto 12), è stata assunta ai sensi dell'art. 183 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;
- 14) di provvedere alla diretta liquidazione della spesa di cui al precedente punto 12), mediante emissione di Mod. M1, o con fondi economali;
- 15) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa vigente sulla tutela dei dati personali;
- 16) di demandare a successivo provvedimento l'assegnazione definitiva della fornitura ed i contestuali adempimenti contabili.

Il Dirigente
(Dott.ssa Angela Ilaria Gaggero)



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-146.4.0.-63

AD OGGETTO:

INDIZIONE, AI SENSI DELL'ART. 36 – COMMA 2 – LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016, DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA DA ESPLETARSI ATTRAVERSO UNA R.D.O. (RICHIESTA DI OFFERTA) SUL MEPA DI CONSIP, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PANNOLINI E PANNOLONI (LOTTO UNICO), PER UN PERIODO DI VALIDITÀ CONTRATTUALE DI MESI DODICI DECORRENTI DALLA DATA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E PER UN IMPORTO PREVENTIVATO DI EURO 46.520,90, ONERI FISCALI ESCLUSI – CIG 67297025C5

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 183, comma 7, D.L.gs 267/2000 e s.s.m. si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

07/07/2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario
[Dott. Giovanni Librici]

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA
DIREZIONE SCUOLA E POLITICHE GIOVANILI

CAPITOLATO D'ONERI

*per l'affidamento
della fornitura di pannolini e pannoloni*

Art.1 – Oggetto

Costituisce oggetto del presente Capitolato d'oneri la fornitura di pannolini e pannoloni ad uso dei bambini frequentanti i nidi d'infanzia e le sezioni primavera, nonché degli alunni disabili in età pediatrica frequentanti le scuole del 1° ciclo di istruzione, da eseguirsi secondo le modalità esplicitate al successivo art. 5:

LOTTO UNICO

(CPV 33751000-9)

N. Ord.	Articolo	Quantità	
		in cifre	in lettere
1	pannolino mutandina – 4/9 Kg. circa	18.500	diciottomilacinquecento
2	pannolino mutandina - 7/18 Kg. circa	98.800	novantottomilaottocento
3	pannolino mutandina - 11/25 Kg. circa	104.500	centoquattromilacinquecento
4	pannolino mutandina per bambini - 15/30 Kg. circa	48.980	quarantottomilanovecento ottanta
5	Pannolone mutandina mis. Small - bacino 50/80 cm - peso fino a 40 Kg.	4.000	quattromila
6	Pannolone mutandina mis. Media - bacino 80/115 cm. - peso 40/70 Kg.	4.000	quattromila
7	pannolone mutandina adulti mis. Grande - (bacino 115/150 cm.) - Peso 70/95 Kg.	3.000	tremila
8	pannolino per incontinenza leggera - lung. cm. 30/40 - taglia extra - forma anatomica, dotato di striscia adesiva, materiale assorbente antiodore.	50	cinquanta
9	pannolino per incontinenza leggera - lung. cm. 40/44 - taglia super - forma anatomica, dotato di striscia adesiva, materiale assorbente antiodore.	50	cinquanta
10	pants - mutandine assorbenti elasticizzate taglia 4/7 anni tipo Huggies Dry Nites o equivalente per bambini da 17 a 30 Kg. Pannolino versione bambino/bambina, cavallo stretto per non intralciare movimenti, dotati di elastici sul giro gamba, che si indossino come biancheria intima	3.000	tremila
11	pants - mutandine assorbenti elasticizzate taglia 8 /15 anni tipo Huggies Dry Nites o equivalente per bambini da 30 a 57 Kg. Pannolino versione bambino/bambina, cavallo stretto per non intralciare movimenti, dotati di elastici sul giro gamba, che si indossino come biancheria intima	2.700	duemilasettecento
12	Pants – mutande che si indossino come biancheria intima dotati di morbidi elastici e barriera giro coscia per la massima protezione per alunni sopra ai 60 Kg - bacino cm. 70-110 - taglia media	100	cento

Oltre ai requisiti sopra indicati, i prodotti oggetto del presente LOTTO UNICO dovranno essere in possesso delle specifiche tecniche di base, come stabilito nel seguito:

- **NN. D'ORDINE 1) – 2) – 3) – 4) – 5) – 6) -7)** ↘ Pannolino mutandina con adesivi, elastici con barriere longitudinali e banda elastica posteriore in materiale anallergico per il contenuto totale. Materiale assorbente in cellulosa non trattata con sbiancanti ottici né con cloro libero con aggiunta di polimeri super assorbenti e tale da garantire la capacità d'assorbimento richiesta in rapporto alle diverse taglie. Strato filtrante asciutto ipoallergico a contatto della pelle. Uno o più strati diffusori ad alta velocità d'assorbimento. Chiusura con adesivi in materiale morbido impermeabile, atossico e traspirante.
- **NN. D'ORDINE 8) - 9) – 10) – 11) – 12)** → Strato a contatto con la cute filtrante in tessuto non tessuto. Materiale con alto potere assorbente in cellulosa non trattata con sbiancanti ottici né con cloro libero con aggiunta di polimeri super assorbenti e tale da garantire la capacità d'assorbimento richiesta in rapporto alle diverse taglie. Strato filtrante asciutto ipoallergico a contatto della pelle.

Tutti i prodotti oggetto della fornitura di cui al lotto unico devono assicurare:

- **Morbidezza:** il rivestimento in tessuto-non tessuto deve essere morbido e traspirante tale da far percepire il pannolino come un delicato capo di abbigliamento sulla pelle;
- **Sottigliezza:** il pannolino deve essere sottile e tale da mantenere ottime prestazioni assorbenti, assicurando un rapido assorbimento e superficie asciutta.
- **Perfetta vestibilità:** il pannolino deve aderire perfettamente al corpo per ridurre al minimo il rischio di fuoriuscite. Deve garantire comfort e libertà di movimento.

Tutti i prodotti devono essere in produzione al momento della presentazione dell'offerta.

Dovranno, tassativamente, essere forniti i prodotti offerti nell'ambito della R.d.O.

Il Comune di Genova, in funzione di sopravvenute nuove esigenze non prevedibili a priori, si riserva la facoltà di variare, all'atto dell'invio dell'ordine, i quantitativi sopra indicati per ciascun prodotto.

Art. 2 – Importo

L'importo di spesa massimo stabilito per il LOTTO UNICO è pari ad **Euro 46.520,90** (quarantaseimilacinquecentoventi/90), esclusa I.V.A. Tale importo è da intendersi comprensivo delle spese per la consegna, da eseguirsi secondo le modalità stabilite al successivo art. 5, nonché di tutti gli oneri indicati nel presente Capitolato a carico dell'Impresa aggiudicataria.

In relazione alla presente fornitura, secondo quanto previsto dalla Legge 3 agosto 2007 n. 123 e s.m.i. e dalla Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, il Comune di Genova ritiene di non dover redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI), poiché l'esecuzione della fornitura, consistente nella mera consegna della medesima, non comporta alcun rischio di interferenze presso le sedi destinate.

Il Comune di Genova, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 22 del vigente "Regolamento a disciplina dell'Attività Contrattuale del Comune di Genova", qualora in corso di esecuzione della fornitura si renda necessario un aumento o una diminuzione della fornitura stessa fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'Aggiudicataria l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'Aggiudicataria non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 3 – Durata del contratto

Il contratto avrà validità di mesi dodici a decorrere dalla data di stipulazione del contratto medesimo.

Art. 4 – Garanzia definitiva

L'Impresa risultata aggiudicataria, per la sottoscrizione del contratto, dovrà costituire, secondo quanto previsto dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all'[articolo 93, commi 2 e 3](#). La garanzia fideiussoria, a scelta dell'Impresa può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'[articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385](#), che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'[articolo 1957, secondo comma, del codice civile](#), nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione definitiva dovrà essere pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al dieci per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

La stazione appaltante ha diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento della fornitura nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio. La stazione appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La mancata costituzione della garanzia nei tempi e con le modalità richieste comporta la revoca dell'aggiudicazione e la conseguente aggiudicazione del servizio alla concorrente che segue nella graduatoria.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto fino eventualmente a zero, come segue:

- del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000;
- del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui sopra, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;
- del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui sopra, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;
- del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire della riduzione, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti;
- del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

Per fruire dei suddetti benefici, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e della documentazione, prescritta dalle norme vigenti, attestante il possesso di detti requisiti. Inoltre, l'Impresa dovrà presentare, contestualmente alla quietanza comprovante l'avvenuto versamento della cauzione definitiva, l'originale o la copia autenticata della certificazione attestante i requisiti che danno titolo alla riduzione della cauzione.

In caso di raggruppamenti temporanei la garanzia fideiussoria deve essere presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutte le Imprese raggruppate e ferma restando la responsabilità solidale tra dette Imprese.

Art. 5 – Modalità di esecuzione

Gli ordini per l'esecuzione della fornitura saranno trasmessi, per la parte di rispettiva competenza, dall'Ufficio Funzionamento Scuole e dall'Ufficio - Acquisti e dall'Ufficio Diritto allo Studio - Sostegno alla disabilità, ambedue appartenenti alla Direzione Scuola e Politiche Giovanili - Gestione Servizi per l'Infanzia e le Scuole dell'Obbligo.

Secondo quanto richiesto nell'ordine che sarà emesso dall' Ufficio Funzionamento - Acquisti, sono previste n. 2 forniture composte ciascuna da n. 45 (quarantacinque) consegne.

Secondo quanto richiesto nell'ordine che sarà emesso dall'Ufficio Diritto allo Studio - Sostegno alla disabilità, sono previste n. 180 consegne.

Costituirà unità di vendita un imballo che dovrà avere un peso e dimensioni tali da consentirne la movimentazione, in sicurezza, da parte di una sola persona. Non saranno accettati, quali unità di vendita, imballi non conformi agli anzidetti requisiti.

Ciascuna consegna di materiale dovrà essere effettuata in un'unica soluzione.

La consegna della fornitura, dovrà essere effettuata nel termine tassativo di 20 (venti) giorni naturali consecutivi, calcolati a decorrere dalla data di ricezione dell'ordine.

In casi sporadici di assoluta urgenza, segnalati dall'Ufficio ordinante, la consegna dovrà essere effettuata entro 3 (tre) giorni dalla data della segnalazione.

La consegna della fornitura dovrà essere effettuata presso le sedi delle strutture educative, comprese nell'ambito territoriale del Comune di Genova, riportate su ciascun ordinativo, all'interno dei locali, anche se dislocati su piani diversi, che saranno indicati dai responsabili della ricezione della fornitura stessa.

L'ora e la data di consegna, della fornitura dovranno essere concordate con le sedi destinatarie della fornitura con un preavviso di almeno tre giorni lavorativi.

In caso contrario, resta salva la facoltà da parte delle sedi destinatarie di accettare o meno la consegna, al fine di evitare eventuali interferenze con l'attività ordinaria.

La responsabilità di eventuali danni dovuti al trasporto è a carico dell'Impresa aggiudicataria che, a propria cura e spesa, dovrà provvedere all'imballo, eseguito a regola d'arte onde evitare qualsiasi danno alla merce.

L'Impresa aggiudicataria è tenuta responsabile della condotta dei propri dipendenti e di ogni danno e molestia che dovesse verificarsi a seguito delle operazioni di scarico e consegna.

Art. 6 - Obblighi dell'Impresa aggiudicataria

L'Impresa aggiudicataria, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 30 – comma 3 del D.Lgs. 50/2016, è tenuta ad eseguire la fornitura nel pieno rispetto degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro, stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di cui all'Allegato X del D.Lgs. medesimo.

E' fatto obbligo, altresì, all'Impresa aggiudicataria:

- di effettuare la fornitura in assoluta conformità e nell'incondizionata osservanza di tutti gli oneri, clausole e modalità indicati nel presente Capitolato d'oneri;
- in caso di irregolarità nell'esecuzione della fornitura, provvedere a sanare dette irregolarità entro il termine tassativo di sette giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione della contestazione;
- sostenere tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti alla fornitura aggiudicata;
- applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali e per il settore di attività;
- rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa;
- provvedere tempestivamente, qualora il Comune di Genova segnalasse criticità nell'esecuzione della fornitura, all'adozione dei rimedi necessari ed idonei a risolvere le anomalie riscontrate;
- comunicare qualsiasi modifica possa intervenire nel sistema di gestione della fornitura in oggetto, nonché qualsiasi variazione circa il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. L.gs. 50/2016;
- garantire il rispetto delle modalità e tempi di consegna previsti nel precedente articolo;
- assumere la responsabilità della condotta dei propri dipendenti e di ogni danno e molestia che dovesse verificarsi a seguito delle operazioni di consegna;
- risarcire, a propria cura e spesa, senza riserve od eccezioni, all'Amministrazione od a terzi, eventuali danni conseguenti all'esecuzione della fornitura.

Art. 7 – Verifiche e attestazione di regolare esecuzione

Il Comune di Genova si riserva, con ampia e insindacabile facoltà e senza che l'Impresa aggiudicataria nulla possa eccepire, di effettuare verifiche, controlli di rispondenza di quantità e di

qualità, nonché accertamenti sulla corretta esecuzione della fornitura e sulla completa osservanza e conformità delle prestazioni rese rispetto alle disposizioni prescritte nel presente documento.

Qualora dal controllo sulle prestazioni effettuate dovessero risultare delle difformità rispetto a quanto disposto nel presente documento, l'Impresa aggiudicataria dovrà provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate nel termine di sette giorni naturali decorrenti dalla data della contestazione effettuata dal Comune di Genova tramite PEC.

I danni derivanti dal non corretto espletamento della fornitura o, comunque, collegabili a cause da esso dipendenti, di cui venisse richiesto il risarcimento al Comune od a terzi, saranno assunti dall'Impresa aggiudicataria a suo totale carico, senza riserve od eccezioni.

Ai fini delle verifiche di cui sopra, il Comune di Genova si riserva la facoltà di chiedere all'Impresa aggiudicataria di mettere a disposizione i mezzi necessari ad eseguire tali verifiche. In caso di rifiuto, il Comune di Genova provvederà d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all'Impresa aggiudicataria.

Il Comune di Genova, effettuate con esito positivo le verifiche previste al primo comma del presente articolo, rilascerà l'attestazione di regolare esecuzione.

Art. 8 – Penali

In caso di esecuzione della fornitura non in assoluta conformità a quanto stabilito nel presente documento ed offerto in sede di gara, l'Impresa aggiudicataria potrà incorrere nel pagamento di una penale graduata in rapporto alla gravità della mancata prestazione, fino ad un importo massimo pari all'importo della mancata o non conforme prestazione, fatta salva la risoluzione contrattuale nei casi previsti.

In caso di ritardata esecuzione della prestazione rispetto ai termini previsti al precedente art. 5, non imputabile a causa di forza maggiore, verrà applicata a titolo di penalità:

- una quota pari al 3% (tre per cento) dell'importo della fornitura non effettuata per ogni giorno lavorativo di ritardo, rispetto all'ultimo giorno utile per la consegna, fino al 10° giorno di ritardo;
- una quota pari al 6% (sei per cento) dell'importo della fornitura non effettuata per ogni giorno lavorativo di ritardo a partire dall'11° giorno di ritardo.

Oltre il 30° giorno di ritardo sarà comunque facoltà del Comune di Genova procedere all'immediata risoluzione del contratto, fatta salva e impregiudicata l'azione per il risarcimento del danno.

La comunicazione definitiva di applicazione della penale avverrà tramite PEC. L'importo relativo all'applicazione della penale, esattamente quantificato nell'anzidetta comunicazione, verrà detratto dal pagamento della fattura emessa oppure escusso dalla cauzione definitiva.

L'importo complessivo delle penali irrogate non potrà superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora le non conformità siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale si procederà alla risoluzione del contratto.

L'Impresa aggiudicataria non potrà opporre al Comune di Genova la mancanza di colpa per i ritardi nelle consegne derivanti dalla negligenza di eventuali corrieri terzi individuati dall'aggiudicataria stessa.

Art. 9 – Pagamenti

L'Impresa aggiudicataria dovrà trasmettere, per ciascun ordinativo, la relativa fattura correttamente intestata all'Ufficio indicato sull'ordinativo stesso, nel formato Fattura PA, tramite il Sistema di Interscambio, come da L. n. 244/2007, art. 1, commi da 209 a 213 e D.M. 3 aprile 2013, n. 55. A tal fine, la fattura dovrà riportare **CODICE UNIVOCO UFFICIO 2EK2I5**; in mancanza di detto CODICE UNIVOCO UFFICIO, il Sistema di Interscambio rifiuterà la fattura.

Oltre al suddetto Codice Univoco, la fattura dovrà contenere il numero dell'ordine ed il C.I.G. (codice identificativo gara).

Oltre al rifiuto della fattura sprovvista del su indicato codice univoco ufficio, il Comune rigetterà la fattura qualora non contenga il numero d'ordine ed il CIG.

La fattura dovrà, altresì, riportare obbligatoriamente tutti i dati previsti dall'art. 21, D.P.R. n. 633/1972 (compresa l'indicazione separata di imponibile, aliquota I.V.A., imposta totale ecc.) e annotazione obbligatoria "scissione dei pagamenti". La mancata annotazione "scissione dei pagamenti" determina l'irregolarità della fattura, a pertanto, il Comune restituirà detta fattura all'Impresa chiedendone la remissione con tutti i dati obbligatori. La mancata restituzione della fattura irregolare può comportare sanzioni nei confronti di entrambi i soggetti (cliente e fornitore).

Il pagamento della fattura sarà disposto, in conformità delle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della stessa all'Ufficio indicato sull'ordinativo, previo accertamento della regolare esecuzione della fornitura e del rispetto di tutte le obbligazioni contrattuali. In presenza di irregolarità nell'esecuzione della fornitura, a prescindere dall'entità, il Comune non procederà alla liquidazione della fattura che, pertanto sarà restituita all'Impresa aggiudicataria; quest'ultima, sanate le irregolarità nell'esecuzione della fornitura, dovrà rimettere la fattura. La liquidazione della fattura è subordinata, altresì, alla regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa, accertata mediante la ricezione del D.U.R.C. regolare richiesto d'ufficio dal Comune di Genova, nonché alla regolarità fiscale dell'Impresa aggiudicataria.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal D.U.R.C., secondo quanto previsto all'art. 30 – comma 5 del D.Lgs. 50/2016, il Comune di Genova "... trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi...".

In ogni caso, il Comune di Genova non procederà ad alcun pagamento della fattura qualora l'Impresa aggiudicataria non abbia provveduto al regolare espletamento di tutti gli adempimenti stabiliti a suo carico dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

Il Comune di Genova non risponderà di eventuali ritardi nei pagamenti provocati da cause non imputabili allo stesso.

Art. 10 – Rinvio ad altre norme

Per quanto non esplicitamente disciplinato nel presente capitolato, si applicheranno le disposizioni del vigente D.Lgs. 50/2016 e del Capitolato Tecnico – Allegato 2 (Prima Parte) allegato al Bando di Abilitazione "BSS" al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, se non in contrasto con il D.Lgs. 50/2016 medesimo.

Art. 11 - Stipulazione e spese inerenti il contratto

Il contratto sarà stipulato nella forma del documento elettronico sul portale M.E.P.A. di CONSIP e successivamente registrato nell'apposito software del Comune di Genova, ai fini della datazione certa e conservazione permanente. L'onere dell'imposta di bollo dovuta è a carico dell'Aggiudicataria.

Art. 12 - Foro competente

Per le eventuali controversie relative a questa fornitura è competente esclusivamente il Foro di Genova.

Art. 13 - Informativa per il trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/03, si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della presente procedura, o comunque, raccolti dal Comune di Genova a tale scopo, è finalizzato unicamente all'espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.



COMUNE DI GENOVA
DIREZIONE SCUOLA E POLITICHE GIOVANILI

DISCIPLINARE **della R.D.O.**

*per l'affidamento
della fornitura di pannolini e pannoloni*

Art. 1 – Oggetto

Costituisce oggetto del presente Disciplinare la Richiesta di Offerta (R.d.O.) da espletarsi sul M.E.P.A. di CONSIP per l'aggiudicazione della fornitura di pannolini e pannoloni, oggetto del LOTTO UNICO, meglio individuato all'art. 1 del Capitolato d'Oneri.

Art. 2 – Importo

L'importo di spesa complessivo, stabilito per il LOTTO UNICO di cui al precedente articolo, al netto dell'I.V.A., è di **Euro 46.520,90 (quarantaseimilacinquecentoventi/90)**, per il quale si fa esplicito rinvio a quanto meglio esplicitato all'art. 2 del Capitolato d'oneri.

Art. 3 – Norme regolatrici

La partecipazione alla R.d.O. è disciplinata dal presente Documento, dalle Condizioni Generali di Fornitura poste da Consip S.p.A. relativamente al settore merceologico di cui trattasi e dal Capitolato Tecnico – Allegato 2 (Prima Parte) allegato al Bando di Abilitazione “BSS” al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; in caso di contrasto fra le disposizioni contenute in questi ultimi due documenti e le condizioni particolari stabilite nel presente Disciplinare, prevalgono queste ultime.

Per quanto non esplicitamente previsto negli atti di cui sopra, troverà applicazione quanto disposto dal D.Lgs. 50/2016 e dal Regolamento a Disciplina Contrattuale del Comune di Genova approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20/2011, per quanto non in contrasto con il D.Lgs. 50/2016.

Art. 4 – Codice identificativo gara

Il numero di C.I.G. (Codice identificativo gara) attribuito alla presente procedura è: 67297025C5.

Art. 5 – Modalità di risposta alla richiesta di offerta

La presente R.d.O. è stata predisposta utilizzando la riga generica di offerta disponibile nell'ambito della procedura della R.d.O. semplificata, integrata dai seguenti documenti allegati:

- il presente Disciplinare;
- il Capitolato d'oneri;
- il documento “Dettaglio economico” da compilarsi a cura dell'Impresa concorrente.

La proposta effettuata sul sistema del Mercato Elettronico (MEPA) con cui l'Impresa invitata formulerà la propria offerta dovrà essere composta da:

1. Documentazione Amministrativa:

- 1.a) impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e richiamata all'art. 4 del Capitolato d'oneri, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. Tale documento è richiesto a pena di esclusione dalla gara;

- 1.b) solo nel caso di R.T.I., da costituirsi, ai sensi dell'art. 48 comma 11 del D.Lgs. 50/2016, esclusivamente tra Imprese iscritte al bando "BSS", dovrà essere allegata dichiarazione contenente gli elementi di identificazione della Società mandataria e delle Società mandanti;

2. offerta economica:

- 2.a) offerta economica complessiva da formularsi immettendo a sistema il prezzo offerto per il lotto unico; tale prezzo, a pena d'esclusione, dovrà essere inferiore all'importo posto a base di gara per il lotto unico. Nell'offerta, altresì, dovrà essere indicata la spesa per gli oneri per la sicurezza da rischio specifico (o aziendali), compresa nell'importo offerto per il lotto unico e da dichiararsi obbligatoriamente, ai sensi dell'art. 95 – comma 10 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 26 – comma 6 del D.Lgs. 81/2008;
- 2.b) dettaglio economico della fornitura, da rendersi utilizzando il modello "Dettaglio Economico" che, debitamente compilato e firmato digitalmente, dovrà essere allegato (attraverso la funzione "Aggiungi Allegati") alla proposta. Più specificamente, in tale documento, dovrà essere riportato, nei relativi riquadri:
- per ciascun articolo, la marca, il modello ed il codice articolo del produttore;
 - sempre per ciascun articolo, il relativo prezzo unitario, I.V.A. esclusa, comprensivo delle spese per la consegna. I prezzi unitari dovranno essere espressi con non più di due cifre decimali;
 - il prezzo complessivo, esclusa I.V.A. offerto per il lotto unico;
 - la spesa per gli oneri per la sicurezza da rischio specifico (o aziendali), compresa nell'importo offerto per il lotto unico e da dichiararsi obbligatoriamente, ai sensi dell'art. 95 – comma 10 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 26 – comma 6 del D.Lgs. 81/2008.

Con la presentazione dell'offerta, le Imprese si obbligano:

- ad offrire tutti gli articoli oggetto del lotto unico conformi a tutte, nessuna esclusa, le specifiche tecniche richieste;
- ad eseguire la fornitura secondo le modalità previste all'art. 5 del Capitolato d'oneri;
- ad accettare, senza riserva alcuna, tutte le condizioni, oneri e clausole previste nel presente documento e negli atti richiamati nello stesso.

Art. 6 – Modalità di aggiudicazione

L'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 95 – comma 4 del D.Lgs. 50/2016, avverrà utilizzando il criterio del minor prezzo.

L'Impresa risultata prima in graduatoria dovrà trasmettere al Comune di Genova – Direzione Scuola e Politiche Giovanili – Ufficio Costi dei Servizi, Sistema Tariffario e Rapporti convenzionali – tramite mail all'indirizzo gareserveducativi@comune.genova.it entro e non oltre sette giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data della relativa richiesta del Comune di Genova le schede tecniche illustrative di ciascun prodotto offerto; dette schede, redatte in lingua italiana o, se prodotte in altra lingua, corredate della relativa traduzione in italiano, dovranno contenere tutte le informazioni necessarie ai fini di un'immediata verifica circa il possesso dei requisiti richiesti per ciascun prodotto compreso nel lotto unico, nonché delle specifiche tecniche richieste per tutti i prodotti all'art. 1 del Capitolato d'oneri; inoltre, dovranno recare, il numero d'ordine del prodotto al quale afferiscono le specifiche tecniche dichiarate.

Il Comune di Genova si riserva, altresì, la facoltà di richiedere la presentazione della campionatura della fornitura offerta. In tal caso, l'Impresa dovrà recapitare la campionatura richiesta, entro il termine di cui sopra, presso la sede che sarà indicata nella relativa comunicazione del Comune di Genova, entro

e non oltre sette giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data dell'anzidetta comunicazione. Tale campionatura costituirà termine di raffronto e garanzia della regolarità della successiva fornitura. La suddetta campionatura dovrà essere ritirata dall'Impresa, a propria cura e spesa, entro il termine tassativo di venti giorni naturali dalla data di ricezione della relativa comunicazione di questo Comune. In caso di mancato ritiro entro il termine suindicato, detta campionatura sarà considerata a tutti gli effetti "a perdere" e non sarà dovuto alcun compenso da parte del Comune di Genova.

La mancata presentazione, secondo le modalità e nei termini stabiliti, delle schede tecniche e della campionatura, eventualmente richiesta, comporta l'immediata esclusione dell'Impresa dalla gara ed il contestuale scorrimento della graduatoria.

In caso di concorrenti che ottengano il medesimo punteggio finale si procederà alla proposta di aggiudicazione a favore del concorrente che avrà presentato il minor prezzo unitario per l'articolo richiesto in quantitativi superiori, ossia il prodotto contraddistinto all'art. 1 del capitolato d'oneri con il n. d'ordine 3; in caso di prezzo unitario analogo offerto per l'anzidetto prodotto dai due concorrenti, si procederà analogamente a favore del concorrente offerente il minor prezzo unitario per l'art. contraddistinto con il n. d'ordine 2; qualora perdurasse ancora la parità del punteggio, si procederà alla proposta di aggiudicazione a favore del concorrente offerente il prezzo unitario più basso anche per il terzo prodotto richiesto in quantitativi superiori e così di seguito.

Si procederà all'aggiudicazione del lotto unico anche in presenza di una sola offerta valida.

L'aggiudicazione definitiva sarà disposta con determinazione dirigenziale.

La Stazione Appaltante procederà alla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art. 76 comma 1 del D.Lgs. 50/2016.

La stazione appaltante procederà, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016, alla verifica della congruità di ogni offerta che, in base all'applicazione di uno dei criteri di cui al comma 2 dell'art. 97 medesimo, appaia anormalmente bassa.

Art. 7 – Rinvio ad altre norme

Per quanto non esplicitamente disciplinato dal presente documento e dal Capitolato d'oneri (es. clausola risolutiva espressa, ecc.) si applicheranno le disposizioni delle "Condizioni Generali di Contratto", di cui al precedente art. 3.

Art. 8 – Controversie

Organo responsabile delle procedure di ricorso è il TAR LIGURIA. I termini per la presentazione del ricorso sono trenta giorni decorrenti dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva.

Art. 9 – Altre informazioni

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente della Direzione Scuola e Politiche Giovanili – Settore Gestione Servizi per l'Infanzia e le Scuole dell'obbligo Dott.ssa Angela Ilaria Gaggero.

Per qualsiasi informazione in ordine alla presente procedura, le Imprese concorrenti dovranno avvalersi esclusivamente della piattaforma MEPA di CONSIP; analogamente la stazione appaltante si avvarrà di tale piattaforma per qualsiasi comunicazione in ordine alla presente R.d.O.